



**RASSEGNA DEI PARERI RICHIESTI DAGLI ENTI LOCALI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8, LEGGE 131/2003**

**ANNO 2022**

Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale  
Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale  
Redazione a cura di Antonella Boffano e Laura Pennazio

<b>1. Introduzione</b> .....	pag. 2
<b>2. Ammissibilità/inammissibilità</b> .....	pag. 2
<b>3. Problematiche di carattere generale ricorrenti</b> .....	pag. 2
<b>4. Esame delle singole deliberazioni</b> .....	pag. 3
- appalto servizio trasporto scolastico.....	pag. 3
- oneri contributivi amministratore locale.....	pag. 3
- compensi commissione concorso enti locali.....	pag. 3
- utilizzo fondi comunali.....	pag. 4
- rimborso quota IMU non dovuta.....	pag. 4
- stipula contratti a tempo determinato per funzioni dirigenziali.....	pag. 4
- spesa per il personale.....	pag. 4
- transazione stragiudiziale.....	pag. 5
- agente contabile.....	pag. 5
- servizio idrico integrato.....	pag. 5
- società partecipate.....	pag. 6
- transazione stragiudiziale.....	pag. 6
- alienazione partecipazioni sociali.....	pag. 6

## **1. Introduzione.**

La presente rassegna analizza l'attività consultiva svolta, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte e per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, relativamente all'anno 2022.

L'attività svolta dal Consiglio delle autonomie consiste in un primo esame di ricevibilità che si può riassumere nelle seguenti fasi:

- controllo dei requisiti formali di presentazione e della scheda di accompagnamento; se necessario si invita l'ente a ripresentare o integrare la richiesta;
- la richiesta correttamente presentata, e corredata dalla scheda di ammissibilità redatta dall'ufficio, viene inoltrata alla Corte dei Conti tramite il nuovo Portale "Centrale Pareri", che permette anche la consultazione dell'iter della richiesta inviata fino all'emanazione della delibera;
- qualora la richiesta presenti profili di inammissibilità palese, il Presidente del CAL, sentito l'ufficio di presidenza, respinge la richiesta con lettera, trasmessa tramite pec, indirizzata all'ente richiedente e per conoscenza alla Corte dei Conti.

## **2. Ammissibilità/inammissibilità.**

Dall'esame delle richieste complessivamente pervenute all'ufficio risulta che:

- 2 presentavano profili di inammissibilità palese, pertanto sono state respinte d'ufficio;
- 9 rispettavano, ad una prima valutazione, i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, pertanto sono state inoltrate alla Corte dei Conti. Di queste, i giudici ne hanno respinte 4 e hanno reso il parere per le restanti 5;
- 2 sono risultati i casi in cui è stata dichiarata dall'ufficio un'ammissibilità parziale, che sono state dichiarate inammissibili dalla Corte. Dall'esame di ricevibilità dell'ufficio erano emersi elementi non univoci circa la loro ammissibilità oggettiva in un caso e soggettiva nell'altro ma si trattava di questioni non univoche in giurisprudenza, per cui si sono comunque inviate alla Sezione per una deliberazione di principio.

## **3. Problematiche di carattere generale ricorrenti.**

Dall'esame delle deliberazioni emerge che i quesiti in materia di contabilità pubblica attengono, in generale, al corretto utilizzo delle risorse degli enti locali.

Complessivamente, i quesiti si sono rivelati eterogenei proponendo interrogativi in ordine ai seguenti aspetti:

- compensi delle commissioni concorso;
- utilizzo dei fondi comunali per interventi di manutenzione straordinaria;
- servizio idrico integrato;
- società partecipate;
- alienazione partecipazioni sociali;
- spese per il personale.

Sono risultati estranei alla contabilità pubblica, e pertanto dichiarati inammissibili dalla Sezione o respinti dal Consiglio delle autonomie, le questioni attinenti alle spese di trasporto scolastico, la corresponsione degli oneri contributivi all'amministratore locale, la proroga dei contratti a tempo determinato per funzioni dirigenziali, il rimborso della quota IMU non dovuta, le transazioni in via stragiudiziale, il conto dell'agente contabile, in quanto scelte gestionali dell'amministrazione o fattispecie concrete, suscettibili di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei Conti o di altra Autorità giudiziaria.

#### **4. Esame delle singole deliberazioni.**

##### **Comunità delle colline tra Langa e Monferrato - deliberazione n. 27 del 17 febbraio 2022**

**Oggetto: appalto servizio trasporto scolastico.**

**Esito: inammissibile.**

**Principio:** è inammissibile la richiesta dell'Unione di comuni in merito all'individuazione dell'arco temporale su cui calcolare l'anticipazione del 20% in riferimento all'appalto di scuolabus comunali con contratti pluriennali.

Quanto alla legittimazione soggettiva, i giudici evidenziano che la Sezione delle Autonomie, con la delibera 1/2021, ha legittimato l'Unione di comuni, nella persona del Presidente, a ricorrere all'attività consultiva della Corte limitatamente a questioni riguardanti le funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa, pertanto dal punto di vista soggettivo la richiesta è ammissibile.

Tuttavia, il quesito non è ammissibile dal punto di vista oggettivo stante la formulazione della richiesta in termini non del tutto astratti. È escluso il ricorso all'attività consultiva della Corte per ottenere indicazioni concrete per la risoluzione specifica e puntuale di questioni afferenti al contenuto attuale dell'attività gestionale dell'amministrazione.

##### **Comune di Cossato - deliberazione n. 33 del 3 marzo 2022**

**Oggetto: oneri contributivi amministratore locale.**

**Esito: inammissibile.**

**Principio:** è inammissibile la richiesta del Comune di Cossato in ordine alla corresponsione degli oneri contributivi all'amministratore locale iscritto alla gestione separata INPS in quanto trattasi di fattispecie concreta. In particolare, la richiesta di chiarire se ricorre una determinata fattispecie in assenza di comunicazione preventiva di astensione dall'attività lavorativa autonoma all'ente previdenziale determina un coinvolgimento della funzione consultiva nella fase decisionale spettante all'amministrazione. Inoltre, detto quesito potrebbe essere oggetto di valutazione giudiziale in una eventuale sede contenziosa da parte di un altro organo giurisdizionale.

##### **Comune di Refrancore - deliberazione n. 34 del 3 marzo 2022**

**Oggetto: compensi commissione concorso enti locali.**

**Esito: parere reso.**

**Principio:** premesso che la delibera 54/2010 della Sezione Riunite ha esteso il perimetro della funzione consultiva anche alle materie afferenti al personale, all'attività di assunzione, alla mobilità, nonché agli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, il quesito è ammissibile dal punto di vista oggettivo in quanto riguarda l'interpretazione della specifica normativa in materia di compensi

eventualmente dovuti a dipendenti pubblici quali membri di commissioni di concorso; inoltre, la formulazione in termini generali e astratti esclude interferenze con altre funzioni della Corte dei conti o giudizi di altri organi giurisdizionali.

Alla luce del principio di onnicomprensività del trattamento economico, ex art. 24, co. 3, D.Lgs. 165/2001, ai membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale non spetta il compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 della l. 56/2019. La deroga al citato principio opera solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Il secondo quesito è assorbito dalla risposta al primo.

#### **Comune di Campiglia Cervo - deliberazione n. 78 del 26 maggio 2022**

**Oggetto: utilizzo fondi comunali.**

**Esito: parere reso. Parzialmente ammissibile.**

**Principio:** la richiesta di chiarimento sul corretto utilizzo dei fondi comunali per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti opere che insistono sul territorio del Comune ma di proprietà di altri enti è ammissibile in termini generali e astratti. A detta dei giudici, occorre la realizzazione di un significativo interesse della comunità locale per legittimare qualunque intervento economico da parte dell'ente locale. Gli altri quesiti sono inammissibili in quanto attinenti a casi o atti gestionali specifici dell'ente, nonché eventualmente oggetto di iniziative proprie della Procura della Corte dei Conti.

#### **Comune di Momperone - deliberazione n. 77 del 26 maggio 2022**

**Oggetto: rimborso quota IMU non dovuta.**

**Esito: inammissibile.**

**Principio:** il quesito riguardante l'erroneo versamento delle quote IMU da parte del contribuente è inammissibile in quanto la disciplina del rimborso di detta imposta e la sua correlazione con l'istituto civilistico dell'indebito arricchimento attiene alle materie tributaria e dell'ordinamento civile, le quali sono estranee alla contabilità pubblica.

#### **Comune di Alessandria – deliberazione n. 86 del 15 giugno 2022**

**Oggetto: stipula contratti a tempo determinato per funzioni dirigenziali.**

**Esito: inammissibile.**

**Principio:** è inammissibile la richiesta del Comune di Alessandria in ordine alla possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato per funzioni dirigenziali, stipulati ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, in scadenza con il mandato elettivo del Sindaco, in quanto trattasi di fattispecie concreta. In particolare, il quesito sulle concrete modalità di conferimento di un incarico dirigenziale riguardando l'ordinaria attività gestionale dell'ente esclude questioni interpretative che riguardino il contenimento della spesa e la tutela degli equilibri di bilancio. Inoltre le questioni che solleva detto quesito sono di competenza di un altro ordine giurisdizionale.

#### **Comune di Barolo - deliberazione n. 87 del 15 giugno 2022**

**Oggetto: spesa per il personale.**

**Esito: parere reso limitatamente a profili di carattere generale.**

**Principio:** il quesito è volto all'interpretazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17.03.2020 in merito alla cessione della capacità assunzionale dell'ente locale all'unione dei comuni di cui fa parte.

Sebbene il quesito appaia diretto all'ottenimento di una sorta di assenso preventivo della Corte in ordine alla legittimità di un'operazione di calcolo strettamente contabile, non suscettibile nell'attività consultiva, i giudici rendono indicazioni di carattere generale volte ad orientare l'amministrazione locale nella definizione dei criteri da adottare per il corretto riparto della spesa del personale.

#### **Comune di Viverone – Nota CAL – 11 luglio 2022 prot. n. 14297**

**Oggetto:** transazione stragiudiziale.

**Esito:** inammissibile, rinviato al Comune.

**Principio:** il quesito non riguarda l'interpretazione di una norma di contabilità pubblica e, al contempo, verte su un atto gestionale specifico, riguardante l'ammissibilità di un'eventuale transazione in via stragiudiziale. Recente giurisprudenza (delib. n. 65/2020, Sezione della Lombardia) ritiene che esula dalla competenza della Corte dei conti la pronuncia in ordine alla ragionevolezza, intesa in termini di opportunità e di convenienza per l'Ente, di una possibile transazione. È inoltre da escludersi l'ottenimento da parte dell'ente di un avvallo preventivo in ragione della posizione di terzietà e di indipendenza della Corte, nonché eventuali interferenze tra la funzione consultiva e altre funzioni (di controllo e giurisdizionali) della Corte dei conti stessa o di altra magistratura.

#### **Comune di Canale - deliberazione n. 109 del 26 settembre 2022**

**Oggetto:** agente contabile.

**Esito:** inammissibile.

**Principio:** il quesito è volto a chiarire se il conto dell'agente contabile, che viene presentato dal gestore della struttura ricettiva entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli incassi relativi all'imposta di soggiorno dell'anno precedente, sia ancora da considerare un adempimento obbligatorio o se lo stesso possa considerarsi di fatto contenuto nella dichiarazione telematica prevista dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (decreto rilancio) che ha attribuito al gestore della struttura ricettiva il ruolo di "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno". La richiesta di parere è stata ritenuta inammissibile in quanto presuppone che venga affrontata la questione della persistenza in capo al gestore della struttura ricettiva della qualifica di "agente contabile", che non può essere trattata nell'esercizio della funzione consultiva, in quanto determinerebbe il rischio di sovrapposizioni e interferenze con l'ambito di competenze proprio delle funzioni giurisdizionali della Corte.

#### **Comune di Vercelli – deliberazione n. 108 del 26 settembre 2022**

**Oggetto:** servizio idrico integrato.

**Esito:** parere reso. Parzialmente ammissibile.

**Principio:** il quesito è volto a comprendere se gli adempimenti ed oneri previsti dall'articolo 3-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.L. 138/2011, dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e dall'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 siano dovuti dai comuni anche nel caso in cui essi partecipino ad una società in house in forza di una deliberazione dell'Ente di governo dell'Ambito

Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, competente, ai sensi del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, ad assumere le decisioni in merito alla forma di gestione del servizio medesimo, vincolanti per tutti i comuni compresi nell'Ambito. Si chiede, inoltre, se i Comuni siano esonerati da ogni forma di responsabilità qualora non sussistano i citati adempimenti e oneri dovuti per legge. La Corte ritiene inammissibili due profili rientranti nel quesito, relativi alle modalità di scelta della gestione e del contraente che non possono essere oggetto di disamina a fini consultivi da parte della Corte dei conti e alla modalità di affidamento dei contratti pubblici, che è materia esclusa dalla competenza consultiva. Ritiene invece ammissibile il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 149 bis, D.lgs. n. 152/2016, per il quale l'ente locale è obbligato a partecipare alla società in house alla quale l'Ente di governo d'ambito ha affidato direttamente la gestione del servizio idrico integrato.

#### **Comune di Santhià – deliberazione n. 120 del 6 ottobre 2022**

**Oggetto: società partecipate.**

**Esito: parere reso.**

**Principio:** il quesito è volto all'interpretazione dell'articolo 14, comma 5, del Dlgs 175/2016 relativamente ai limiti e ai vincoli di finanza pubblica in ordine all'intervento finanziario di un Ente socio a favore di una propria società partecipata durante la procedura di liquidazione. La Corte ritiene inammissibile la possibilità di sostegno finanziario a società in controllo pubblico in liquidazione, rilevando un duplice profilo di inammissibilità; da un lato, la fattispecie non si caratterizza per generalità ed astrattezza, dall'altro, potrebbe interferire con altre funzioni della Corte dei Conti e, specificamente, con l'attività di controllo prevista dall'art. 1, commi 166 e seguenti, Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### **Comune di Ruffia – Nota CAL – 9 agosto 2022 prot. n. 16413**

**Oggetto: transazione stragiudiziale.**

**Esito: inammissibile, rinviato al Comune.**

**Principio:** il quesito non riguarda l'interpretazione di una norma di contabilità pubblica, bensì la possibilità di aderire a un accordo transattivo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 182 bis della legge fallimentare. Si ritiene inammissibile in quanto l'intervento consultivo della Corte su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, può interferire con le competenze di altri organi giurisdizionali. Come ricordato in diverse pronunce la funzione consultiva "deve essere resa senza costituire, in concreto, un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura" (così Sezione delle autonomie, deliberazione 19 febbraio 2014, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

#### **Comune di Casale Monferrato – deliberazione n. 118 del 6 ottobre 2022**

**Oggetto: alienazione partecipazioni sociali.**

**Esito: parere reso**

**Principio:** il quesito è volto all'interpretazione dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, nella parte in cui prevede la possibilità di alienare partecipazioni societarie pubbliche mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente; in particolare se detta disciplina è applicabile nell'ipotesi di straordinaria contingenza nel quale versa il mercato del gas naturale. Per la Corte, a norma dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, la scelta di addivenire a negoziazioni dirette con singolo acquirente, ai fini dell'alienazione di una partecipazione societaria, deve essere il risultato di

una valutazione, compiuta dall'organo competente, circa l'eccezionalità del caso concreto e, in ogni caso, valutando la convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita. Inoltre, esso dovrà tenere in debito conto il contesto economico, sociale e territoriale in cui opera la società di cui si tratta e, di conseguenza, anche della situazione di mercato attinente al relativo settore merceologico.